



COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DI OGLIASTRA
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

COMUNE DI ARZANA P

Prot.0006741/2012

Registrazione del 25/10/2012 ore 13:10

Classificazione: 2. 1. 0

ARZANA li, 25/10/2012

Oggetto: Trasmissione ordinanze sindacali n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del 25/10/2012 di "sequestro sanitario suini non identificati".

Spett.le PREFETTURA- VIA DEFFENU-
08100 NUORO

ALL' ASSESSORATO REGIONALE
IGIENE E SANITA'
CAGLIARI

ALL'AZIENDA U.S.L. N.4
LANUSEI

AL MINISTERO DELLA SALUTE- ROMA

AI N.A.S. – PIAZZA ITALIA-
SASSARI

COMANDO CARABINIERI
ARZANA

COMANDO STAZIONE FORESTALE DI
LANUSEI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DI
BARISARDO-BAUNEI-CARDEDU-
ELINI-GAIRO-GIRASOLE-IERZU-
ILBONO-LANUSEI-LOCERI-LOTZORAI-
OSINI-PERDASDEFOGU- SEUI-TALANA-
TERTENIA-TORTOLI'-TRIEI-ULASSAI-
URZULEI-USSASSAI-VILLAGRANDE

ALLE AZIENDE U.S.L.N.1 SASSARI; N.2 OLbia;
N.3 NUORO; N.4 LANUSEI; N.5 ORISTANO;
N.6 SANLURI; N.7 CARBONIA; N.8 CAGLIARI;

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, in allegato alla presente si trasmettono copie delle
ordinanze sindacale di cui all'oggetto.



L'Agente di Polizia Locale
(Maria Luisa Scuderi)



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 25

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località Siccaderba agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati.

Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14;



IL SINDACO

Marco Melis

Marco Melis



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 26

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località Genna e Contu agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati .
Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;


VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14;





COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 27

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località Bruncu Trunconi agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati.

Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14;





COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 28

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, con la quale si informa che in località Sedda e Sa Pruna agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati.

Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.

i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a €1291,14;

IL SINDACO

Marco Melis



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 29

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località Pranu de Illione agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati.

Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad interrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a €1291,14;

IL SINDACO

Marco Melis



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 30

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località Su Coili de S'orroli agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati. Visto l'art. 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento, al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti, da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14;

IL SINDACO





COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 31

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in Nuraghe Ruinas agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati.
Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnistiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a €1291,14;

IL SINDACO

Marco Melis





COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 32

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in Colli de Sa Ortu agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati .
Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a €1291,14;





COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 33

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL. N. 4, con la quale si informa che in Località Is Campanili agro del comune di Arzana, sono stati riscontrati suini non identificati.

Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

l'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.
- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. xxxxxxxxxxxx o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
 - h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.
 - i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14;





COMUNE DI ARZANA	12
Prot.0006724/2012	
Registrazione del 25/10/2012 ore 11:46	
Classificazione: 2. 1. 0	

COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
AREA AMMINISTRATIVA

Ordinanza n. 34

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario della ASL N. 4, con la quale si informa che in località Bruneu is Funtaneddas agro del comune di Arzana sono stati riscontrati suini non identificati.

Visto l'art 12 del DAIS n. 30 del 04/06/2012 prevede che in tale occasione tali animali siano sottoposti a sequestro sanitario e ad indagini di agnostiche prima delle operazioni di abbattimento , al fine di evidenziare la presenza di virus pestosi;

VISTO il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85; Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

VISTE le proposte fatte dal Servizio Veterinario della ASL di Lanusei;

ORDINA

I'intervento della Polizia Municipale, Compagnie baracellari ed altro personale.

- a) Personale all'uopo addestrato provvederà a confinare gli animali in recinti già disponibili oppure di nuovo allestimento.
- b) Affissione all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico per il reclamo di eventuali diritti di proprietà.
- c) Nel caso di identificazione del proprietario si procede ad irrogare le sanzioni di cui al D.Lvo N.200/2010 ed al sequestro degli animali con affidamento al proprietario medesimo nelle more degli accertamenti sanitari e successivi provvedimenti , da parte dei Servizi veterinari.
- d) Trascorsi i periodi Legge per il reclamo di eventuali diritti di proprietà, qualora i suini non siano riconducibili ad alcun proprietario, questi devono essere abbattuti e distrutti.
- e) In ogni caso i suini che sono in attesa dei provvedimenti conseguenti sono sottoposti a sorveglianza continua dalla Forza pubblica.
- f) I suini che manifestano i sintomi evidenti di PSA devono essere abbattuti e distrutti senza indugio.

- g) e' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al Sig. _____ o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.

- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14;

